

Legge regionale 17 agosto 2026, n. 28

Modifiche della legge regionale 6 novembre 2012, n. 51 (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – Norme per l'attuazione del d.lgs. 81/2008 in materia di sanzioni).

(BURC n. 169 del 17 agosto 2026)

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 1 della [l.r. 51/2012](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della [legge regionale 6 novembre 2012, n. 51](#) (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – Norme per l'attuazione del d.lgs. 81/2008 in materia di sanzioni), le parole da: "comma 6" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 14, commi 8, 9, lettere d) ed e) e 13, [del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).".

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 2 della [l.r. 51/2012](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della [legge regionale 51/2012](#), le parole: "commi 2, 3, 5, lettera b), 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi 8, 9, lettere d) ed e) e 13".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della [l.r. 51/2012](#))

1. L'articolo 4 della [l.r. 51/2012](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Riparto delle risorse)

 1. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 13, comma 6-bis, del [d.lgs. 81/2008](#), sono iscritte annualmente nel bilancio della Regione in apposito capitolo di entrata. Le medesime risorse, iscritte in corrispondente capitolo di spesa, sono integralmente ripartite annualmente tra le ASP secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente."

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5 della [l.r. 51/2012](#))

1. L'articolo 5 della [l.r. 51/2012](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 5
(Destinazione delle risorse)

 1. Le risorse di cui all'articolo 13, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, del d.lgs. 81/2008 sono destinate alle attività dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASP.
 2. Le risorse sono utilizzate per:
 - a) attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi e dei danni associati all'esposizione professionale;
 - b) rafforzare l'attività svolta dai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile e di risorse strumentali nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa statale vigente in materia di pubblico impiego;

- c) attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione;
 - d) migliorare le tecnologie e le attrezzature informatiche e strumentali utilizzate dai Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASP.
3. Le prestazioni aggiuntive del personale sono disciplinate esclusivamente dalla normativa statale vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
 4. Le economie di gestione sono utilizzate nei limiti delle finalità previste dalla normativa statale vigente e secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6-quater, del d.lgs. 81/2008.”.

Art. 5

(Abrogazione dell'articolo 6 della [l.r. 51/2012](#))

1. L'[articolo 6 della l.r. 51/2012](#) è abrogato.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.